

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0004485	15/05/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Risorse Umane	112010101

OGGETTO: Congedo straordinario e sospensione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per la chiamata in servizio attivo nel Corpo Militare C.R.I., per il periodo dal 19.05.2026 – 30.06.2026

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260004760 DEL 15/05/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **15/05/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 15/05/2026 14:44



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Congedo straordinario e sospensione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per la chiamata in servizio attivo nel Corpo Militare C.R.I., per il periodo dal 19.05.2026 – 30.06.2026

**LA DIRETTRICE
AREA GESTIONE RISORSE UMANE**

Vista la L. 241/1990, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Visto il D.Lgs. 502/92, recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”;

Vista la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “*Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517*”;

Vista la L.R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “*Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*”;

Vista il D.Lgs. n. 165/2001, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

Vista la L.R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “*Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale*”;

Vista la L.R. Puglia 39/2006 e, in particolare, l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

Vista il D.Lgs. 33/2013, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, così come recentemente modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/4/2020 “*Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente*”;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06/12/2021 di approvazione regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1116 del 30/05/2025 di conferimento incarico di sostituzione di direzione di Struttura Complessa "Area Gestione Risorse Umane";

Vista la nota prot. 43069 del 03/06/2025 con la quale la Direttrice AGRU ha individuato come sostituto il dott. Lorenzo Fruscio;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29/02/2024 “*Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7*”;

Premesso che:

- Con istanza acquisita al protocollo aziendale n. 55262/2026 del 23/04/2026 il dipendente (meglio indentificato nel File non pubblicabile per privacy), con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, nel profilo

professionale ruolo sanitario - Infermiere, ha chiesto nulla osta per essere stato richiamato in servizio attivo -richiamo temporaneo per l'operazione EUFOR "Althea" dalla Croce Rossa Italiana Corpo Militare per il periodo dal 19.05.2026 fino al 30.06.2026;

Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare", e segnatamente:

- l'art. 990 (Conservazione del posto di lavoro), comma 1. *"Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio."*; comma 3. *"Alla fine del richiamo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi."*; comma 5. *"Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario"*;

Visti gli artt. 38 e 40 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante *"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"* e s.m.i., i quali sanciscono:

- Art. 38 (Congedo straordinario per richiamo alle armi), *"L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi"*;
- Art. 40 (Trattamento economico durante il congedo), *"... All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto ..."*;

VISTA la normativa di riferimento e in particolare l'Art. 49, del CCNL Triennio 2016-2018 del Comparto Sanità, che disciplina sotto il profilo giuridico ed economico l'assenza dal servizio per richiamo alle armi dei dirigenti: *"I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell'anzianità di servizio. Al predetto personale l'Azienda o Ente corrisponde il trattamento economico previsto ai sensi dell'art.1799 del D. Lgs. n.66 del 2010. 2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art. 1799, ai dipendenti richiamati alle armi, l'Azienda o Ente corrisponde l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato dall'amministrazione militare. 3. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell'Azienda o Ente per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un 53 mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non è retribuito."*;

Atteso che la richiamata normativa contrattuale continua a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicata dal vigente CCNL;

Preso atto della nota acquisita al prot. aziendale n. 34358/2026, con la quale il Direttore della UOC di appartenenza ha concesso nulla osta alla richiesta del dipendente in questione nonché in calce alla stessa nulla osta rilasciato dal Direttore Generale.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto precede, atteso il ricorrere dei presupposti di cui alla citata normativa, di dover prendere atto della richiesta del dipendente, e di disporre la sospensione del rapporto

di lavoro con conseguente diritto alla conservazione del posto, per il periodo del richiamo per l'operazione EUFOR "Althea" dalla Croce Rossa Italiana Corpo Militare per il periodo dal 19.05.2026 fino al 30.06.2026, precisando che il dipendente in questione ha l'obbligo di riprendere servizio entro il termine di otto giorni dalla fine del richiamo.

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto della con il quale il dipendente ha chiesto nulla osta per essere richiamato in servizio, per l'operazione EUFOR "Althea" dalla Croce Rossa Italiana Corpo Militare per il periodo dal 19.05.2026 fino al 30.06.2026.
- di disporre in favore del dipendente in questione, la sospensione del rapporto di lavoro con conseguente diritto alla conservazione del posto per il periodo del richiamo dal 19.05.2026 al 30.06.2026.
- che, in applicazione dell'art. 40, del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, al suddetto dipendente, richiamato alle armi in tempo di pace o per altre esigenze di carattere temporaneo è corrisposto lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto;
- dare atto che il periodo in argomento viene computato ai fini dell'anzianità di servizio;
- di precisare, altresì, che il dipendente, sarà considerato dimissionario nel caso in cui, senza giustificato impedimento, non si presenta per riprendere servizio entro il termine di otto giorni dalla fine del richiamo; in tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non è retribuito.
- Di notificare il presente atto al dipendente, alla Struttura di appartenenza e l'ufficio presenze, all'Ufficio economico.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE





ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Fraddosio Maria	 Firmato digitalmente il 15/05/2026 09:27
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Bocuzzi Giuseppe	 Firmato digitalmente il 15/05/2026 09:28
Responsabile UOS/UOSD	Veronico Letizia	 Firmato digitalmente il 15/05/2026 09:34
Direttore/Responsabile di Struttura	Quaranta Anna Maria	 Firmato digitalmente il 15/05/2026 11:13